

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **227/2006** (ECLI:IT:COST:2006:227)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **MARINI** - Redattore: **BILE**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **05/06/2006**

Deposito del **13/06/2006**; Pubblicazione in G. U. **21/06/2006**

Norme impugnate: Art. 32 regio decreto 28/04/1938, n. 1165.

Massime: **30476**

Atti decisi: **ord. 554/2005**

## ORDINANZA N. 227 ANNO 2006

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori: Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica), promosso con ordinanza del 6 maggio 2005 dal Tribunale di Modena sul ricorso proposto dall'Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) della Provincia di Modena, iscritta al n. 554 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2005.

*Visto* l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

*udito* nella camera di consiglio del 17 maggio 2006 il Giudice relatore Franco Bile.

*Ritenuto* che, con ordinanza emessa il 6 maggio 2005, il Tribunale di Modena - investito dall'Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena (ACER) di ricorsi per ingiunzione

e sfratto, ai sensi dell'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica), contro due inquilini di alloggi di proprietà del Comune di Modena, morosi nel pagamento delle rate del canone di locazione - ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tale norma, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che, in particolare, il rimettente - dopo avere rilevato che la norma impugnata attribuisce agli Istituti autonomi delle case popolari, «nelle ipotesi di mancato pagamento di rate di fitto», il diritto di chiedere, con ricorso, un decreto, che ingiunga all'inquilino moroso (sulla base di un'attestazione del presidente dell'Istituto) di pagare entro quaranta giorni dalla notificazione e che disponga, altresì, lo sfratto per il caso di inadempienza - osserva che questa Corte, nel rigettare (con sentenza n. 419 del 1991) la questione ora proposta, per la possibilità di una temporanea interpretazione adeguatrice della norma, aveva considerato la norma stessa non perfettamente adeguata alle esigenze di tutela del diritto di abitazione ed aveva indirizzato un monito al legislatore, perché la sostituisse con una disciplina più rispettosa del rilievo sociale di quel diritto; e soggiunge che, non essendo stato il monito raccolto, sarebbe «più che mai legittimo continuare a dubitare della legittimità costituzionale della normativa *de qua*»;

che, peraltro, il rimettente afferma di non condividere il ragionamento con cui la Corte, nella citata sentenza, aveva prospettato la possibile interpretazione adeguatrice;

che a suo avviso - mentre ogni altro conduttore moroso, prima della pronuncia di un'ordinanza di convalida di sfratto, beneficia di congrue garanzie difensive perché non deve opporsi ad un provvedimento pronunciato *inaudita altera parte*; perché il termine di comparizione è stato elevato da tre a venti giorni (art. 660, quarto comma, del codice di procedura civile, come modificato dal decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534); perché all'udienza di comparizione egli può opporsi alla convalida costituendosi in giudizio tramite difensore, ovvero comparendo e difendendosi personalmente (art. 660, quarto e quinto comma) - viceversa l'inquilino di casa popolare può difendersi solo proponendo ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo, con l'assistenza di un difensore tecnico, sulla base di una previsione «poco giustificabile», trattandosi del titolare di un reddito modesto, che ben difficilmente potrebbe ottenere dall'apposita Commissione il riconoscimento del beneficio del gratuito patrocinio nel breve termine (quaranta giorni dalla notificazione del decreto), entro il quale l'opposizione deve esser proposta;

che sarebbe quindi concreto il rischio, per una categoria "protetta", di non poter esercitare il diritto costituzionale di difesa tramite l'opposizione, tenuto conto, altresì, che non è prevista la possibilità di proporre l'opposizione tardiva, concessa ai conduttori di abitazioni private, nonché di fruire della sanatoria della morosità *ex art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392*, come i citati conduttori;

che - dopo avere così riproposto le stesse argomentazioni addotte a sostegno di una identica questione decisa da questa Corte con la sentenza n. 203 del 2003 - il rimettente critica l'affermazione in essa contenuta in ordine all'inapplicabilità della sanatoria della morosità, ai sensi dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978, alle locazioni di edilizia residenziale pubblica, adducendo che, dopo la legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione), quella norma sarebbe divenuta applicabile a tutte le locazioni ad uso abitativo.

*Considerato* che il rimettente ripropone la stessa questione dichiarata infondata da questa Corte con la sentenza n. 203 del 2003, ripetendo integralmente e quasi testualmente, senza nulla aggiungere, le stesse argomentazioni contenute nella precedente ordinanza, e limitandosi a criticare l'argomento dell'inapplicabilità alle locazioni di edilizia residenziale pubblica del «termine di grazia» previsto dall'art. 55 della legge n. 392 del 1978;

che, in particolare, secondo il rimettente, questa inapplicabilità, testualmente prevista dall'art. 26 della medesima legge, sarebbe venuta meno per effetto dell'abrogazione di tale norma da parte dell'art. 14 della successiva legge n. 431 del 1998;

che, peraltro, il rimettente non considera che l'abrogazione dell'art. 26 si colloca nel quadro dell'abrogazione quasi totale delle norme sulle locazioni abitative del 1978, disposta dall'art. 14 della legge del 1998, in occasione dell'introduzione di una nuova disciplina di tali locazioni, anche essa, del resto, inapplicabile alle locazioni di edilizia residenziale pubblica (art. 1, comma 2, lettera b);

che comunque il problema se - dopo l'entrata in vigore della legge del 1998 - il termine di grazia di cui all'art. 55 della legge del 1978 sia o meno applicabile al procedimento previsto dalla norma impugnata per le locazioni di edilizia residenziale pubblica, potrebbe essere posto soltanto in una sede (l'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo previsto dalla stessa norma) del tutto estranea al giudizio *a quo*, nel quale il rimettente ha proposto la presente questione di legittimità costituzionale prima di pronunciare il richiesto decreto;

che, dunque, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Modena, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

*Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*